

Civile Ord. Sez. 5 Num. 14991 Anno 2018

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 08/06/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso 23423-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 46/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.



## FATTI DI CAUSA

Rilevato che \_\_\_\_\_ aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che veniva predisposto lo stato di graduazione dei creditori dell'eredità, che diventava definitivo in assenza di opposizioni;

che l'Agenzia delle entrate notificava, in relazione ad una denuncia di successione integrativa dello \_\_\_\_\_ un avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione di sanzioni concernente l'imposta di successione, avverso il quale lo \_\_\_\_\_ presentava ricorso;

che l'Agenzia delle entrate dichiarava non ammissibile il passivo dichiarato in quanto non inerente a debiti *de cuius*, trattandosi solo di garanzie fideiussorie;

che la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria accoglieva il ricorso e che la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva l'appello dell'Ufficio, in quanto l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario è tenuto a pagare l'imposta solo con le attività a lui pervenute e non oltre il valore dei beni e dei crediti a lui spettanti;

che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e che lo \_\_\_\_\_ non si costituiva.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia delle entrate denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, 23, 36, 40 e 42 del d.lgs. n. 346 del 1990 e dell'art. 637 del 1972, in quanto le passività deducibili dall'imponibile, ai fini dell'imposta di successione, sono costituite soltanto dai debiti del defunto liquidi ed esigibili e non anche da obbligazioni fideiussorie da lui stesso contratte;

che il motivo è fondato in quanto la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, tuttavia, può procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, pur non potendo esigere l'imposta ipotecaria, catastale o

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (Cass. 15 luglio 2015, n. 14847);

che, inoltre, ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 20 ottobre 1990, n. 346 (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3349);

che, infine, ai fini della determinazione della base imponibile, i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili e pertanto le eventuali fideiussioni prestate dal *de cuius* non costituiscono passività deducibili, a meno che al momento dell'apertura della successione sussista l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso, con il conseguente effettivo depauperamento dell'attivo ereditario (Cass. 21 febbraio 2008, n. 4419);

ritenuto dunque che il ricorso va accolto e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione - che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio - perché applichi i suddetti principi accertando in fatto se sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, se sussista un residuo attivo in favore dell'erede e se i debiti del *de cuius* indicati come deducibili siano liquidi ed esigibili.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2018.

Il Presidente